

Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)

Modifica del 27 novembre 2009

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2008¹ sull'organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 6, rubrica e cpv. 2

Publicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione nonché di studi, valutazioni e rapporti esterni

² La Cancelleria federale offre una piattaforma centralizzata per la pubblicazione di studi, valutazioni e rapporti realizzati fuori dell'Amministrazione. Con la pubblicazione sono in particolare fornite indicazioni relative al servizio mandante, al mandataro, alle spese e al bilancio gravato. La pubblicazione avviene in modo decentralizzato e compete ai dipartimenti e agli uffici federali.

Art. 6a Portale elettronico delle autorità

La Cancelleria federale può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l'offerta di informazioni e le prestazioni delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che adempiono compiti statali. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria dei Cantoni sono disciplinate da convenzioni di diritto pubblico.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 172.210.10

